

STATUTO  
**COMMISSIONE DIFESA VISTA ETS**

**ART. 1**  
**Costituzione**

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "Commissione Difesa Vista Ente del Terzo Settore", da ora in avanti denominata "CDV ETS".

**ART. 2**  
**Denominazione, sede e durata**

1. CDV ETS ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e filiali e trasferire la sede legale nello stesso Comune. Il domicilio degli Associati è quello comunicato per iscritto a CDV ETS.
2. La denominazione avrà efficacia in via automatica solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da parte di CDV ETS.
3. La durata di CDV ETS è illimitata.

**ART. 3**  
**Scopo, finalità e attività**

1. CDV ETS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art.5 lettera b) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e prestazioni sanitarie, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Essa persegue, in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel settore degli interventi e delle prestazioni sanitarie nel campo delle malattie, disagi e disabilità visive a favore in particolare dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari e attività direttamente connesse, anche attraverso campagne che si rivolgono alla collettività.

3. CDV ETS potrà svolgere attività diverse da quelle espresse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, purché rientranti tra quelle indicate dall'art.6 del Decreto Legislativo 117 del 2017 e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

4. Le attività di CDV ETS volte al raggiungimento delle sue finalità includono, tra le altre:

a) La divulgazione della cultura della prevenzione e del controllo della vista;

b) La promozione e la realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legati alla tutela e alla salvaguardia della vista e alla sua prevenzione, controllo e cura;

c) La realizzazione di screening visivi gratuiti mirati a diffondere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini, in particolare coloro i quali non possono permettersi visite specialistiche a pagamento, sui rischi derivanti da una scarsa attenzione alla salute degli occhi e ai rischi di disabilità e patologie permanenti a ciò derivanti;

d) Sensibilizzare in ordine ai problemi connessi a deficit, disabilità o malattie permanenti visive attraverso la promozione e la realizzazione di campagne per la tutela della vista che aumentino nei bambini e nei soggetti più vulnerabili la consapevolezza individuale e collettiva e diffondano la conoscenza delle conseguenze derivanti da una mancata prevenzione;

e) Diffondere la cultura del benessere visivo ed informare sulle corrette pratiche rivolte al mantenimento di una buona qualità visiva;

f) Produrre materiale informativo da distribuirsi gratuitamente alla popolazione che educi i soggetti che hanno minore accesso all'informazione socio – sanitaria ad una maggiore attenzione alla prevenzione visiva;

g) Collaborare con altri Enti pubblici e privati, incluse scuole di ogni ordine e grado, che perseguono obiettivi simili per fornire supporto ai soggetti più vulnerabili relativamente al campo della salute e della prevenzione visiva. Tra i temi di interesse, a titolo esemplificativo: l'efficienza visiva dei conducenti di veicoli per coadiuvare il legislatore a regolare i requisiti richiesti in sede di conferimento della patente di guida, la diffusione delle buone pratiche preventive tra la popolazione per aiutare le istituzioni dello Stato preposte alla tutela della Salute a tarare le proprie politiche di intervento, ecc..

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il perseguimento delle proprie finalità, CDV ETS potrà:

- a. Utilizzare finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private esterne all'Associazione, liberalità in natura, lasciti e donazioni finalizzate allo scopo primario della stessa, nei limiti disposti dall'art.7 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- b. Coordinare e collegare la propria attività con quella di altre associazioni ed enti, anche aderendo ad altre organizzazioni;
- c. Avvalersi di prestazioni di soci a titolo gratuito nonché volontari anche non soci che concorrano al raggiungimento delle finalità associative, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute;
- d. Mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio, nonché amministrare e gestire i beni nella sua disponibilità;
- e. Stipulare gli atti e i contratti che si rendano necessari per il conseguimento delle finalità associative e la gestione di CDV ETS.

7. Nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

8. L'attività sarà svolta sul territorio nazionale senza limitazioni territoriali.

#### **ART. 4**

##### **Ammissione e numero degli associati**

Possono ottenere la qualifica di Soci Ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci e che intendano contribuire al conseguimento delle finalità della medesima pagando l'eventuale quota associativa, che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea e dichiarando formalmente di accettare lo Statuto Sociale.

La verifica dei requisiti è effettuata dal Consiglio Direttivo, nel caso il Consiglio Direttivo non accolga la richiesta il richiedente può chiedere che la propria richiesta di associazione sia esaminata dall'Assemblea.

I soggetti di diritto eventualmente accolti nella compagine sociale, che rientrino fra i cosiddetti "soggetti esclusi" di cui all'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore, non dovranno trovarsi in una situazione di direzione e coordinamento nei confronti dell'associazione.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e attività di CDV ETS, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e per le decisioni dell'Assemblea di aver accesso agli atti e ai registri di CDV ETS.

Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri.

È escluso ogni diritto dei Soci alla titolarità di quote del patrimonio dell'Associazione. I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere a CDV ETS non possono richiedere restituzione delle quote e dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio di CDV ETS.

La eventuale quota associativa sarà decisa annualmente dall'Assemblea.

L'Assemblea alla quale partecipano tutti i Soci, oltre al potere di nominare gli altri organi dell'associazione, ha il potere di controllare l'attività dell'organizzazione, il suo effettivo svolgimento e il rispetto degli obblighi di legge e per le finalità di cui sopra a ciascun Socio è garantito accesso a tutti gli atti degli organi CDV ETS.

I Soci e non Soci potranno destinare contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della CDV ETS, purché vi sia il consenso di CDV ETS.

## **ART. 5**

### **Esclusione e recesso**

1. L'assemblea delibera, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o ovvero condotta che getti discredito su CDV ETS
  - b. mancato pagamento della quota associativa.
2. La qualifica di Socio non è trasferibile.
  3. I Soci Ordinari sono tenuti a comunicare, con lettere raccomandata a.r., entro il 31 gennaio di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte di CDV ETS con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso, se comunicato dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte del soggetto recedente.

## **ART. 6**

### **Organi**

1. Sono organi dell'associazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente e il Vice Presidente;
  - l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.

2. Salvo che per l'Assemblea dei Soci, la durata degli Organi di CDV ETS è di tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consultivo del terzo esercizio da parte del Consiglio Direttivo. Ciascun componente può essere riconfermato.
3. I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi:
  - a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
  - b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi;

c) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte. La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa.

## **ART. 7**

### **L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante di CDV ETS ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Spetta all'Assemblea dei Soci:
  - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - Eleggere il Collegio dei Revisori;
  - Approvare il Regolamento Interno, ove esiste, e qualsivoglia modifica a quest'ultimo;
  - Approvare il piano d'azione annuale proposto dal Consiglio Direttivo;
  - Approvare il bilancio consultivo annuale;
  - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - Deliberare l'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione in conformità alla legge e al presente Statuto;
  - Delibera sulla esclusione dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
  - Approvare lo Statuto e qualsivoglia modifica ad esso;
  - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nominare uno o più liquidatori e disporre le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio;
  - Riesaminare l'eventuale diniego all'acquisizione della qualifica di Socio.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o quando il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Soci. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
4. Le convocazioni dell'Assemblea vengono inviate tramite lettera o fax o posta elettronica entro quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo stabiliti, oltre all'Ordine del Giorno con le materie da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo o da persona designata dai presenti.

## **ART.8**

### **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i Soci, in numero variabile da 5 a 9.

2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. Amministrare l'Associazione e organizzare le attività inerenti al suo scopo;

b. Proporre il piano d'azione annuale all'Assemblea per approvazione;

c. Approvare il bilancio preventivo;

d. Predisporre ed approvare la bozza di bilancio consultivo da sottoporre all'Assemblea e da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta che verrà istituito;

e. Proporre i componenti dell'Organo di Controllo;

f. Deliberare in merito all'ammissione di Soci Ordinari;

g. Determinare l'importo, le modalità ed i termini di pagamento dell'eventuale quota associativa annuale.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o dell'Organo di Controllo.
5. Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono inviate tramite lettera o fax o posta elettronica entro sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo stabiliti, oltre all'Ordine del Giorno con le materie da trattare.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
7. Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto dei membri del Consiglio Direttivo a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti, che contengono il medesimo testo di decisione, da parte dei membri del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rileggibili.

## **ART. 9**

### **Il Presidente e il Vice Presidente**



1. Il Presidente e il Vice Presidente di CDV ETS sono nominati dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. Presidente e Vice Presidente, al pari di altri organi di CDV ETS, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati consecutivamente anche per più mandati. Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento di CDV ETS, cura l'osservanza dello Statuto promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:

a. la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c. la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;

d. l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;

e. tessere le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;

f. il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze.

4. Il Vice Presidente svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.

## **ART. 10**

### **Organo di controllo**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea dei Soci.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## **ART. 11**

### **Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **ART.12**

### **Direttore Generale**

1. Potrà essere istituito e nominato dal Consiglio Direttivo un Direttore generale di CDV ETS.
2. I compiti, la durata dell'incarico, la revoca, i poteri e le prerogative del Direttore Generale – qualora tale figura venga istituita – saranno stabiliti dal Regolamento interno o da una delibera del Consiglio Direttivo.

## **ART. 13**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio è composto:
  - a. dalle eventuali quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci;
  - b. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e destinate dal Collegio Direttivo ad incrementare il patrimonio;

c. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e quanto comunque perverrò a CDV ETS a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati alle attività di CDV ETS.

2. CDV ETS deve provvedere al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale oggetto dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.

3. Il patrimonio di CDV ETS, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo hanno il fine di realizzare il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

4. CDV ETS si riserva di accettare o meno i contributi e le elargizioni ricevute quando queste siano gravate da modo o condizione o per qualsiasi motivo possano non essere conformi alla legge o al mantenimento della qualifica di ETS.

## **ART. 14**

### **Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'associazione redige il bilancio di esercizio (anche nella forma di rendiconto finanziario di cassa) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo e uno consultivo.

3. Il bilancio consultivo e quello preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva in forma definitiva, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, mentre l'Assemblea approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consultivo relativo all'anno decorso.

4. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. CDV ETS terrà proprie scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e a mantenere tutti i requisiti necessari per la qualifica di ETS.

## **ART.15**

### **Utili o avanzi di gestione e scioglimento**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

3. In ipotesi di estinzione di CDV ETS determinata da una delle cause previste dalla legge, il Consiglio Direttivo delibera in merito allo scioglimento della stessa, con maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **ART. 16**

### **Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso.

#### **ART.17**

#### **Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività di CDV ETS è di esclusiva competenza del Foro di Milano.

#### **ART.18**

#### **Regolamento interno**

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Direttore Generale qualora nominato, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esercizio del presente Statuto, CDV ETS si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

#### **ART. 19**

#### **Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Milano, 20 giugno 2023